

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2146

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIVIANI LUCIANA, BRUNO, CORBI, MAZZALI, DONATI**

*Annunziata il 9 agosto 1951*

Norme per la disciplina e l'incremento della cinematografia per ragazzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 28 della legge 23 dicembre 1949, n. 958, reca che nulla è innovato in materia di disposizioni sulla proiezione al pubblico di pellicole cinematografiche. Con tale norma si sono mantenute in vita tutte le oppressive bardature che, con particolare attenzione ed accanimento, il regime fascista aveva creato in materia di controllo preventivo sui films.

Esiste oggi l'esigenza di adeguare la legislazione in questa materia alle norme sancite nella Costituzione la quale, all'articolo 21, stabilisce: « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione » e all'articolo 33: « l'arte e la scienza sono libere » e pone, per gli spettacoli, il divieto per quelli contrari al buon costume e manda alla legge di stabilire provvedimenti atti non solo a reprimere, ma anche a prevenire le violazioni di tale divieto.

La nostra Costituzione, quindi, mentre ha espressamente sottratto ad « autorizzazioni o censure » la stampa, prevede per gli spettacoli la possibilità e l'opportunità di cautele, con unico riguardo, però alla tutela del buon costume.

Il richiamato articolo 21 prevede infatti unicamente ed esclusivamente la possibilità di provvedimenti che possano prevenire « manifestazioni contrarie al buon costume ».

È chiaro, quindi, che il costituente ha espressamente e accuratamente delimitato il campo al quale può estendersi la vigilanza preventiva sugli spettacoli.

Viceversa, la legislazione vigente non solo non delimita il campo dell'intervento della autorità e non ne precisa rigorosamente i poteri, in questo campo, ma è improntato allo spirito del regime fascista che ha voluto conferire una sfrenata discrezionalità all'esecutivo anche in questa materia.

Occorre, quindi, innanzi tutto modificare questa situazione, introducendo al potere di intervento preventivo della autorità in materia di spettacoli cinematografici quel preciso limite che la Costituzione prevede.

In secondo luogo esiste il problema degli organi che debbono esercitare tali poteri o delle garanzie dei cittadini nei loro confronti.

In fatto di organi, si ritiene che possano essere utilizzati, a questo fine, quelli già esistenti e previsti dalla richiamata legge 29 dicembre 1949. Si tratta del Comitato tecnico previsto dall'articolo 4 di questa legge, che funziona presso la Presidenza del Consiglio ed è costituita da funzionari di vari dicasteri, da rappresentanti dei produttori di film, dei noleggiatori, degli esercenti di sale cinematografiche, dei tecnici, dei giornalisti cinematografici e da un esperto in materia artistica.

Questo Comitato, per la sua larga composizione e per la qualifica dei suoi membri, dà affidamento di competenza e ponderazione delle sue decisioni.

A garanzia dei deliberati di questo Comitato si è ritenuto opportuno avvalersi del Comitato istituito con legge 29 dicembre 1949, all'articolo 5 anziché costituirne un inutile

doppione. Difatti esiste già oggi una Commissione di secondo grado competente a decidere in appello sulle decisioni del Comitato tecnico — e che è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composta da otto esperti designati da vari enti e categorie.

Una volta stabilita questa procedura, ne discende la abrogazione di tutte le norme con essa contrastanti, ed anche l'espressa dichiarazione che il visto di programmazione concesso da questi organi sostituisce qualsiasi altra formalità o autorizzazione prevista da altre leggi per la proiezione al pubblico delle pellicole cinematografiche.

La cinematografia per ragazzi è problema estremamente grave ed attuale, merita solle-

cita attenzione del legislatore. Ma quale soluzione dare ad essa, nell'attuale situazione sociale politica italiana?

È sembrato ai proponenti che l'unica soluzione oggi possibile debba avere due aspetti principali: da un lato introdurre maggiori garanzie nella vigilanza sulle pellicole ai fini di evitare la programmazione di film non idonei o dannosi all'infanzia o da partecipazioni a determinati spettacoli cinematografici, dei ragazzi di età inferiore ai 16 anni; dall'altro promuovere e stimolare la produzione di pellicole destinate all'infanzia.

A questi due scopi fondamentali si ispira — con semplici criteri normativi — la proposta di legge che sottoponiamo al vostro giudizio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I film a lungo e corto metraggio di produzione italiana o straniera per l'ammissione alla programmazione nel circuito delle sale commerciali devono essere muniti di un visto di circolazione.

Il visto di circolazione costituisce titolo valido per la proiezione al pubblico della pellicola.

Nessun'altra licenza di qualsiasi autorità è richiesta a tale scopo.

### ART. 2.

Il visto di circolazione viene rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

### ART. 3.

Avverso le decisioni del Comitato tecnico di cui all'articolo precedente può ricorrersi alla Commissione d'appello di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

### ART. 4.

Il giudizio del Comitato tecnico e della Commissione d'appello è limitato all'accertamento che il film ad esso sottoposto non costituisca manifestazione contraria al buon costume, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione.

ART. 5.

Dal produttore di ciascun film può essere richiesto un visto speciale di idoneità del film alla programmazione per ragazzi.

In tal caso il Comitato tecnico e la Commissione d'appello sono integrate da due membri:

uno eletto dal Centro italiano femminile (C.I.F.);

uno eletto dall'Unione donne italiane (U.D.I.).

ART. 6.

Ai film di produzione nazionale riconosciuti particolarmente idonei per ragazzi viene accordato un premio pari al rimborso del 6 per cento della tassa erariale, oltre alle altre provvidenze previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958.

ART. 7.

Contro il film giudicato idoneo alla programmazione dal Comitato tecnico può ricorrere alla Commissione d'appello qualsiasi cittadino, se in esso si rinvenivano elementi tali da definirlo pericoloso per i ragazzi.

Qualora la Commissione d'appello accolga il ricorso, i ragazzi di età inferiore ai 16 anni non potranno essere ammessi alla proiezione del film.

Per giudicare i ricorsi di cui al presente articolo, la Commissione d'appello dovrà essere integrata come all'articolo 5.

ART. 8.

I film programmati dai Circoli del cinema o da altre simili organizzazioni culturali, sono esenti dal visto di circolazione.

ART. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di vigilanza e controllo sulla proiezione al pubblico di film, incompatibili o comunque in contrasto con la presente legge.